



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

SCHEMA DI CONCESSIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" VIA CAMPO SPORTIVO – ORTUCCHIO (AQ)

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente atto è l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo

"STADIO COMUNALE" VIA CAMPO SPORTIVO – ORTUCCHIO (AQ)
all'associazione con sede in via –

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

Il campo sportivo comunale è collocato in un'area di circa 25000 mq a nord del comune di Ortucchio, recintata con sei ingressi, tre da via sportiva, uno da via Torquato Tasso, due da una traversa di via Torquato Tasso e comprende le seguenti strutture:

- campo da calcio a 11 giocatori in erba naturale;
- tribuna coperta da circa 400 posti per il campo principale;
- spogliatoi;
- n.1 campo da calcio a 7 di appoggio in terra.

- L'impianto sportivo in oggetto di bando è censito al Catasto Terreni nel Foglio di mappa n. Foglio 12 - particelle 361 e 320.

L'impianto, nella composizione descritta, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

- a) Il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- b) All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni in possesso dell'Amministrazione comunale.
- c) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali/eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario.
- d) Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 9.
- e) Alla scadenza della concessione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato

reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

- f) Le attrezzature, anche mobili, acquistate dal Concessionario funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, e che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Durata della Concessione: 4 anni e comunque con scadenza alla fine della quarta stagione sportiva.

Art. 5 - RAPPORTI

Il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio come definiti dalla presente convenzione.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare il concessionario si impegna:

- a) ad effettuare la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto sia dal successivo art. 7 che dall'avviso pubblico, unitamente quanto eventualmente proposto, in sede di assegnazione, dal Concessionario stesso;
- b) ad effettuare la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;
- c) ad effettuare manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, ad esclusione di quelli ad alto fusto, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;
- e) all'applicazione di tariffe agevolate per le associazioni locali; gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- f) ad esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza;
- g) all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h) a dare comunicazione, in applicazione del D. Lgs. nr 81/2008, all'Ufficio comunale competente del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa);
- i) ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione.
- j) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- k) di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

- l) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;
- m) all'effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- n) ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, all'Ufficio Tecnico del Comune di Ortucchio:
 - una relazione circa la situazione generale dell'impianto, sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;
- o) ad eseguire le migliori proposte in sede di gara previa presentazione all'U.T.C. ai fini dell'approvazione, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico di spesa. Tali interventi dovranno essere eseguiti da operatori economici, persone fisiche o persone giuridiche, iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da realizzarsi. Qualora le migliori proposte non vengano realizzate o qualora le stesse siano realizzate da operatori economici non abilitati, il concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione e la eventuale fidejussione di cui all'art. 8 verrà incamerata dal concedente, che si riserva di realizzare direttamente le migliori previste e/o ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione di dette inadempienze.

Art. 7 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per manutenzione si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli derivanti da guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. A titolo esemplificativo di seguito si elencano gli interventi di competenza:

- a) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne;
- b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- c) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- d) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- e) mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- f) mantenimento delle aree verdi, ad esclusione della potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria, per la quale dovranno sempre essere richieste le relative autorizzazioni;
- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;

Ed inoltre il concessionario è responsabile per ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad

un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine provvederà ad inviare idonea diffida ad eseguire i lavori entro un preciso termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione potrà revocare la concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

- a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amm.ne comunale.
- b) Qualora il concessionario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amm.ne, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amm.ne comunale potrà altresì richiedere la rimessione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
- c) L'Amm.ne comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art. 9- INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

- a) L'Amm.ne comunale, in qualunque momento e con preavviso di giorni 30 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
- b) Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amm.ne comunale, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto dal concessionario il canone di concessione.

Art. 10 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- a) Il concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare tariffe PER LE Associazioni insistenti sul Comune di Ortucchio.
- b) Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.
- c) Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del progetto di gestione presentato per ottenerne l'affidamento in concessione. Eventuali variazioni dovranno ottenere il nulla osta dell'Amm.ne.
- d) Per la concessione non è previsto un canone, ma ai fini dell'aggiudicazione i concorrenti dovranno presentare un'offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo massimo oggetto di contributo comunale determinato in € 25.000,00 che regolerà i rapporti contrattuali tra concedente e concessionario.
Tale importo è a copertura delle spese di gestione (luce, gas e acqua) e se la somma di tali spese è inferiore il comune darà un contributo inferiore, se invece tali spese sono superiori il comune comunque darà massimo 25.000,00€.
Inoltre, siccome che non si faranno le vulture delle utenze su menzionate, nel caso in cui le spese delle utenze superino il contributo massimo ammesso, sarà il concessionario che dovrà versare al Comune le somme dovute e se ciò non accade interviene la polizza fideiussoria a copertura delle spese.

Art. 11 - SERVIZI DI SUPPORTO

Il Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

- a) Effettuare attività di somministrazione;
- b) Aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.

Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.

È fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Non è prevista la subconcessione dei servizi.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. Il concessionario è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia previsto dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, all'Amministrazione comunale.

Art. 13 – RENDICONTO

Per ogni anno finanziario, entro il giorno **15 luglio** di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Ortucchio una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- a) numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- b) ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- d) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto, rilevanti interventi di manutenzione.

Art. 14 – STATISTICHE

Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dall'ufficio Tecnico Comunale.

Art. 15 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni definite dall'avviso pubblico e dal progetto di gestione presentato per ottenerne l'affidamento in concessione.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ

- a) L'Amm.ne comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
- b) Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
- c) Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

- d) Il Concessionario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori (ove previsti) compresi.
- e) Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
- f) Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose, non rispettando le norme interne d'uso.

Art. 17 - GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico del Concessionario:

- a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con congruo massimale minimo;

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Ortucchio, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. Il Concessionario e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amm.ne, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 19 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli Assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, l'ufficio U.T.C. che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 20 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ORTUCCHIO

Sono a carico dell'Amm.ne comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento comunale, i seguenti oneri:

- a) assicurare la manutenzione dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amm.ne comunale di Ortucchio.

Art. 21 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI ORTUCCHIO

La struttura sportiva potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale gratuitamente durante l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie). Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Art. 22 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare tariffe agevolate per le Società Sportive insistenti sul territorio comunale, preventivamente autorizzate dall'Amm.ne comunale. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Art. 23 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- b) Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amm.ne comunale di Ortucchio ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Art. 24 - SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI

Non è data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi.

Art. 25 – OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento intervenendo e segnalando all'Amministrazione comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art. 27 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amm.ne comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amm.ne comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amm.ne comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 28 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amm.ne comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di affidamento congiunto, la concessione decadrà automaticamente nel caso in cui uno dei soggetti affidatari trasmetta all'A.C. rinuncia formale senza, che gli altri affidatari possano vantare alcun diritto di prosecuzione;

L'Amm.ne comunale comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 30 giorni di anticipo. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla consegna al nuovo gestore.

Art. 29 - REVOCA

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) la manutenzione non è stata effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

Art. 30 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Amministrazione comunale, Concessionario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata, in tal caso l'Amm.ne provvederà all'incameramento della eventuale cauzione/fideiussione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Art. 31 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario di Gestione.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE